

GIURISDIZIONE ED EFFICACIA DELLE DECISIONI
SUL SEQUESTRO CONSERVATIVO: TRA REGOLAMENTO BRUXELLES I
E CONVENZIONI INTERNAZIONALI*

CHIARA E. TUO**

SOMMARIO: 1. I principi ispiratori del regolamento n. 44/2001. – 2. Il regolamento n. 44/2001 nel contesto normativo internazionale. – 3. L'art. 71 del regolamento n. 44/2001. – 4. La giurisprudenza della Corte di Giustizia relativa al rapporto tra la disciplina Bruxelles I e le convenzioni in materie "particolari". – 5. Alcune conclusioni preliminari: il ruolo di "integration clause" dalla Corte attribuito all'art. 71 del regolamento ed i conseguenti limiti all'operatività delle convenzioni speciali da esso lasciate "impregiudicate". – 6. I (principali) effetti della giurisprudenza della Corte di Giustizia e della proposta di revisione del regolamento Bruxelles I sull'ambito applicativo della convenzione sul sequestro del 1952 ... – 7. ... e di quella del 1999.

1. *I principi ispiratori del regolamento n. 44/2001*

I principi sottesi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all'interno dell'Unione, evocati nei considerando sesto, undicesimo, dodicesimo e dal quindicesimo al diciassettesimo del regolamento n. 44/2001 (denominato anche Bruxelles I), si identificano nella libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, nella prevedibilità del foro competente e, pertanto, nella certezza del diritto per i suoi destinatari, nella buona amministrazione della giustizia, nella riduzione massima del rischio di procedimenti paralleli, nonché nella reciproca fiducia nella giustizia nell'ambito dell'Unione. Il rispetto di ciascuno di tali principi è necessario al buon funzionamento del mercato interno, che costituisce, come risulta dal primo considerando del regolamento n. 44/2001, la *ratio* di quest'ultimo¹.

* Approfondimento degli interventi svolti durante la Tavola Rotonda *Sarebbe opportuno per l'Italia aderire alla Convenzione del 1999?* pubblicata in questa *Rivista*, 2011, pag. 1200.

** Ricercatore in Diritto dell'Unione europea nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova.

¹ Il regolamento del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in *GUCE*, L 12 del 16 gennaio 2001, pag. 1), è stato modificato, da ultimo, dal regolamento (UE) n. 416/2010 della Commissione, del 12 maggio 2010, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in *GUUE*, L 119 del 13 maggio 2010, pag. 7). Su tale regolamento si veda, per tutti, CARBONE, *Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, Torino, 2009.

2. *Il regolamento n. 44/2001 nel contesto normativo internazionale*

Il regolamento Bruxelles I si inserisce in un tessuto normativo complesso, in cui convivono una pluralità di strumenti, diversi tra loro per natura e sfera di efficacia. Disposizioni di diritto processuale internazionale corrispondenti a quelle in esso contenute si rinvengono, infatti, oltre che nell'ambito di convenzioni in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, anche in convenzioni di diritto materiale uniforme che gli Stati membri dell'Unione europea hanno stipulato con Stati terzi al fine di regolare materie specifiche quale, ad esempio, i trasporti. In questo quadro frammentario e plurale si pone il problema del coordinamento fra il regime racchiuso nel regolamento n. 44/2001 e le norme pattizie applicabili negli Stati membri in virtù di accordi internazionali suscettibili di sovrapporsi a, e di confliggere con, esso².

3. *L'art. 71 del regolamento n. 44/2001*

Il testo del regolamento fornisce una risposta al problema da ultimo segnalato nell'art. 71, ai sensi del quale è stabilito che "le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia particolari" sono "lascia[te] impregiudicate"³.

La norma, contenente una clausola di subordinazione, o di compatibilità, tipica delle convenzioni internazionali⁴, riecheggia l'art. 57 della convenzione di Bruxel-

² Nei medesimi termini, ROSSOLILLO, *Convenzioni concluse dagli Stati membri e diritto processuale civile internazionale dell'Unione europea: interpretazione conforme o rispetto degli obblighi internazionali?*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2010, pag. 305 ss., spec. pag. 307 e, sebbene a proposito del regolamento n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, cd. Roma I, ma in termini perfettamente trasponibili al regolamento in esame, FRANZINA, *Art. 25*, in SALERNO, FRANZINA (a cura di), *Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I»)*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2009, pag. 935 ss., spec. pag. 936.

³ Di seguito si riporta, per comodità di lettura, il testo integrale della norma: «1. Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari. 2. Ai fini della sua interpretazione uniforme, il paragrafo 1 si applica nel modo seguente: a) il presente regolamento non osta a che il giudice di uno Stato membro che sia parte di una convenzione relativa a una materia particolare possa fondare la propria competenza su tale convenzione anche se il convenuto è domiciliato nel territorio di uno Stato che non è parte della medesima. Il giudice adito applica in ogni caso l'articolo 26 del presente regolamento; b) le decisioni emesse in uno Stato membro da un giudice che abbia fondato la propria competenza su una convenzione relativa a una materia particolare sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri a norma del presente regolamento. Se una convenzione relativa ad una materia particolare di cui sono parti lo stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. È comunque possibile applicare le disposizioni del presente regolamento concernenti la procedura relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni».

⁴ Nelle quali è inserita per evitare la responsabilità internazionale degli Stati contraenti che potrebbe derivare dall'applicazione di una convenzione a preferenza di altre relative alla stessa materia ed egualmente applicabili al caso di specie, lasciando contemporaneamente carta bianca al giudice nella scelta della soluzione concreta del conflitto: in punto v., per tutti, BARIATTI, *Art. 2*, in BARIATTI (a cura di), *Legge 31 maggio 1995 n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, Commentario*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1996, pag. 947 ss., spec. pag. 890, e riferimenti bibliografici *ivi* citati.

Chiara Tuo

les del 1968⁵ (alla quale, come noto, il regolamento n. 44/2001 si è sostituito, di talché nel prosieguo si farà ad essi riferimento, congiuntamente, anche in termini di “sistema” e/o “regime” Bruxelles I) limitandone, però, l’efficacia alle sole convenzioni delle quali gli Stati membri fossero già parti al momento dell’adozione del regolamento⁶. Tale omissione si spiega alla luce della competenza esterna esclusiva maturata in capo all’Unione per effetto dell’adozione del regolamento Bruxelles I, il quale pertanto non dà agli Stati membri la possibilità di introdurre, attraverso la stipulazione di nuove convenzioni relative a materie particolari o la modifica di convenzioni già in vigore, norme preminenti rispetto ad esso⁷. Data, dunque, la sostanziale

⁵ Il riferimento è, ovviamente, alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (ratificata dall’Italia con l. 21 giugno 1971, n. 804, in *Gazz. Uff.*, n. 254 dell’8 ottobre 1971, e pubblicata, nella versione consolidata, in *GUCE*, n. 27 del 26 gennaio 1998, pag. 1).

⁶ L’art. 57 della convenzione che di seguito, per comodità di lettura, si riporta, recita(va): «1. La presente convenzione non deroga alle convenzioni di cui gli Stati contraenti sono o saranno parti e che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l’esecuzione delle decisioni. 2. Al fine di assicurare la sua interpretazione uniforme, il paragrafo 1 è applicato nel modo seguente: a) la presente convenzione non impedisce che il giudice di uno Stato contraente che sia parte di una convenzione relativa ad una materia particolare possa fondare la propria competenza su tale convenzione, anche se il convenuto è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente che non è parte di tale convenzione. Il tribunale adito applica in ogni caso l’articolo 20 della presente convenzione; b) le decisioni rese in uno Stato contraente da un giudice che abbia fondato la propria competenza su una convenzione relativa ad una materia particolare sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati contraenti conformemente alla presente convenzione. Se una convenzione relativa ad una materia particolare di cui sono parti lo Stato d’origine e lo Stato richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. È comunque possibile applicare le disposizioni della presente convenzione concernente la procedura relativa al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni. 3. La presente convenzione non pregiudica l’applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l’esecuzione delle decisioni e che sono o saranno contenute negli atti delle istituzioni delle Comunità europee o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti» (corsivo aggiunto).

⁷ Così da ultimo, nella giurisprudenza della Corte di Giustizia 4 maggio 2010, causa C-533/08, *TNT Express Nederland*, in questa *Rivista*, pag. 1243, punto 38. È, come noto, al parere reso dalla Corte di Giustizia in data 7 febbraio 2006, 1/03, *Competenza della Comunità a concludere la nuova Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, in *Raccolta*, 2006, I-1145, spec. punti 126-133, che si deve l’affermazione della competenza, anche esterna, esclusiva della (Comunità oggi) Unione europea nel settore disciplinato dal sistema Bruxelles I, nonché la precisazione, che la Corte ne ha tratto, che ogni futuro accordo con Stati non membri da stipularsi al fine di regolare materie ricomprese nel suo ambito applicativo ricade unicamente nelle attribuzioni delle istituzioni europee, da esercitarsi secondo quanto disposto dal TFUE. In argomento si veda POCAR (a cura di), *The External Competence of the European Union and Private International Law. EC Court’s Opinion and the Lugano Convention*, Padova, 2007, *passim*; SANTINI, *The doctrine of implied external powers and private international law concerning family and succession matters*, in *Dir. comm. int.*, 2007, pag. 809 ss., spec. pag. 816. Sia consentito, altresì, il rinvio a TUO, *Regolamento Bruxelles I e convenzioni su «materie particolari»: tra obblighi internazionali e primauté del diritto dell’Unione europea*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2011, pagg. 378 ss. A questa stessa conclusione, in realtà, già prima che la Corte rendesse il summenzionato parere, era giunta la più attenta dottrina proprio alla luce delle modifiche apportate all’art. 57 della convenzione di Bruxelles allorché essa è stata convertita nel regolamento n. 44/2001: RINGBOM, *EU Regulation 44/2001 and its Implications for the International Maritime Liability Conventions*, in *Journal of Maritime Law & Commerce*, 2004, pag. 1 ss., spec. pag. 4 e relative note 9 e 10.

equivalenza tra le due norme succedutesi nel sistema Bruxelles I, e nell'ottica di "continuità" che, per volontà dello stesso regolamento (considerando diciannovesimo), deve sovrintenderne i rapporti con la convenzione del 1968, l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con riferimento alle disposizioni di tale convenzione vale anche per quelle del regolamento⁸.

4. *La giurisprudenza della Corte di Giustizia relativa al rapporto tra la disciplina Bruxelles I e le convenzioni in materie "particolari"*

Il rapporto tra le norme di diritto processuale civile internazionale comuni agli Stati membri e le convenzioni di diritto materiale uniforme in precedenza stipulate dagli stessi con Stati terzi è stato per la prima volta affrontato dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Tatry* del 6 dicembre 1994⁹. In quel caso si trattava di stabilire se l'art. 57 della convenzione di Bruxelles si prestasse ad essere interpretato nel senso che il giudice inglese, adito sulla base della convenzione del 1952 sul sequestro di navi¹⁰, potesse essere investito di una controversia riguardante fatti che già avevano costituito oggetto di una diversa domanda giudiziale proposta nei Paesi Bassi seguendo le regole sulla competenza giurisdizionale della (allora vigente) convenzione di Bruxelles del 1968. Si faceva, al riguardo, valere che, sussistendo la giurisdizione inglese in virtù di una specifica norma sulla competenza giurisdizionale contenuta in una convenzione internazionale su una "materia particolare", l'intera disciplina prevista dalla convenzione di Bruxelles del 1968 – inclusa, dunque, quella relativa alla litispendenza – avrebbe dovuto ritenersi non applicabile al caso in forza dell'art. 57.

Tale tesi non ha però trovato accoglimento presso la Corte di Giustizia, in considerazione del fatto che la convenzione sul sequestro conservativo del 1952 stabiliva, bensì, che – salvo in presenza di specifiche condizioni – la stessa persona non avrebbe potuto ripresentare due volte una domanda di sequestro di una nave in relazione al medesimo credito (art. 3, par. 3), ma non impediva che una causa identica fosse ripresentata tra le stesse parti sulla base della convenzione di Bruxelles del 1968, negli Stati contraenti di quest'ultima che non fossero però anche parti di quella sul sequestro. Si legge, infatti, nella sentenza che "quando una convenzione speciale contiene talune norme di competenza ma non comporta alcuna disposizione sulla litispendenza e sulla connessione, vanno applicati gli artt. 21 e 22 della con-

⁸ Sul tema si veda, per tutti, CARBONE, *Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale* cit., spec. pag. 46; nella giurisprudenza della Corte di Giustizia v., da ultimo, proprio con riferimento all'art. 71 del regolamento, sent. 4 maggio 2010, causa C-533/08, *TNT Express Nederland* cit., punto 36.

⁹ Corte di Giustizia, sentenza del 6 dicembre 1994, causa C-406/92, *Tatry*, in *Raccolta*, 1994, I-5439.

¹⁰ Tale convenzione, firmata il 10 maggio 1952, è entrata in vigore sul piano internazionale il 24 febbraio 1956: per un elenco delle parti contraenti si rinvia a <http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=46646>. L'Italia ha provveduto a ratificarla con legge 9 novembre 1979 (in *Gazz. Uff.*, n. 20 del 22 gennaio 1980) ed è ivi entrata in vigore il 9 maggio 1980. Su tale convenzione, per tutti, v. BERLINGIERI, *Berlingieri on arrest of ships: a commentary on the 1952 and 1999 arrest conventions*, 4th ed., London, 2006.

Chiara Tuo

venzione di Bruxelles [oggi artt. 27 e 28 del regolamento, recanti appunto la disciplina della litispendenza e della connessione]¹¹.

La conclusione cui la Corte è giunta circa la portata dell'art. 57 della convenzione di Bruxelles (trasponibile, come detto, all'art. 71 del regolamento) è stata dunque che la convenzione speciale volta a volta rilevante in virtù di tale norma "esclude l'applicazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles [oggi, del regolamento] unicamente nei casi previsti" dalla convenzione speciale medesima e "non in quelli da quest'ultima non disciplinati"¹².

L'art. (57, ora) 71 del sistema Bruxelles I deve, quindi, intendersi quale clausola di "reciproca integrazione tra fonti"¹³ alla cui stregua le convenzioni speciali devono applicarsi in via prioritaria senza, però, che ciò implichi l'esclusione *in toto* dell'applicabilità della normativa europea. Una volta determinato l'ambito operativo della convenzione che disciplina, in una materia particolare, giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, il giudice dovrà quindi verificare se questa presenti lacune, individuando questioni in relazione alle quali le norme pattizie speciali non offrano alcuna soluzione. Tali lacune saranno colmate attraverso il regolamento Bruxelles I, la cui sfera di efficacia si riespanderà al fine di integrare la disciplina adottata sul piano internazionale. Si realizza, in tal modo, un'estensione del regime della litispendenza introdotto dal regolamento *anche al di là* del suo ambito oggettivo di applicazione, a tal fine valorizzando l'obiettivo di evitare la duplicazione delle attività giurisdizionali ed il rischio di decisioni contrastanti su identiche questioni. Analogamente, l'altrettanto fondamentale esigenza di semplificazione delle formalità per il riconoscimento delle sentenze spiega l'estensione – che è lo stesso art. 71, n. 2, lett. b), del regolamento a disporre – del procedimento di cui alla disciplina Bruxelles I anche alle sentenze rese da giudici che abbiano "fondato la propria competenza su una convenzione relativa a una materia particolare"¹⁴.

È quanto, a ben vedere, la Corte di Giustizia ha affermato nella più recente sentenza *TNT* del 4 maggio 2010¹⁵, chiarendo che quando una sentenza sia stata resa dal

¹¹ Corte di Giustizia, 6 dicembre 1994, causa C-406/92, *Tatry*, cit., punto 25.

¹² *Ibid.*

¹³ L'espressione è tratta da ROSSOLILLO, *Convenzioni concluse dagli Stati membri e diritto processuale civile internazionale dell'Unione europea*, cit., pag. 308.

¹⁴ In questo senso DI BLASE, *Art. 7*, in BARIATTI (a cura di), *Legge 31 maggio 1995 n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, cit., pag. 947 ss., spec. pag. 961; MOSSONI, CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale - Parte generale e contratti*, vol. I, 5^a ed., Torino, 2010, spec. pag. 310.

¹⁵ Corte di Giustizia 4 maggio 2010, causa C-533/08, *TNT Express Nederland*, cit. Su tale sentenza, in dottrina, cfr. ATTAL, *Droit international privé communautaire et conventions internationales: une délicate articulation*, in *Petites affiches. La Loi/Le Quotidien juridique*, 2010, pag. 32-36; CAFAGNA, *Favor executionis e limiti applicativi del regolamento (CE) n. 44/2001*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto*, 2010, pag. 15 ss.; IDOT, *Conflit de conventions*, in *Europe*, 2010, pag. 34-35; MAGRONE, *Trasporto merci: Convenzione ad hoc applicabile solo se prevedibile e in grado di limitare liti parallele*, in *Guida al diritto*, 2010, pag. 96-98; ROSSOLILLO, *Convenzioni concluse dagli Stati membri e diritto processuale civile internazionale dell'Unione europea*, cit.; VETTOREL, *Una pronuncia della Corte di Giustizia sui rapporti fra il regolamento (CE) n. 44/2001 e le convenzioni in materia particolari*, in *Riv. dir. int.*, 2010, pag. 826 ss.

giudice di uno Stato membro sulla base di una convenzione speciale – quale, nel caso, la CMR¹⁶ – la sua esecuzione deve ammettersi nello Stato membro richiesto in virtù del procedimento di cui al regolamento Bruxelles I, senza che, in senso contrario, rilevino le disposizioni eventualmente più restrittive della, o, addirittura, ostative alla, circolazione delle decisioni contenute nella convenzione speciale. Ove, infatti, l'art. 71 del regolamento n. 44/2001 dovesse intendersi come rivolto ad accordare prevalenza a disposizioni pattizie di tale tenore, il *favor executionis* sul quale – come visto (*supra*, par. 1) – il regolamento risulta imperniato subirebbe una manifesta lesione, con conseguente inammissibile pregiudizio per la politica di cooperazione giudiziaria civile promossa dall'Unione europea (che in tale regolamento individua la sua “matrice”), a sua volta coesistente al buon funzionamento del mercato interno¹⁷.

5. *Alcune conclusioni preliminari: il ruolo di “integration clause” dalla Corte attribuito all'art. 71 del regolamento ed i conseguenti limiti all'operatività delle convenzioni speciali da esso lasciate “impregiudicate”*

Pur prendendo le mosse da una lettura dell'art. 71 del regolamento secondo la quale esso persegue l'obiettivo di preservare l'applicazione di norme emanate avendo riguardo alla specificità del singolo settore volta a volta regolato, accordando loro prevalenza sul regime Bruxelles I, per consentire agli Stati membri che ne siano parti contraenti di non contravvenire agli obblighi che esse sanciscono (e quindi di non incorrere nella responsabilità internazionale che ne conseguirebbe)¹⁸, nel ri-

¹⁶ Tale convenzione è stata adottata allo scopo di regolare in modo uniforme le condizioni di trasporto internazionale di merci su strada, soprattutto – come, d'altra parte, si evince dal testo del preambolo – per quanto attiene ai documenti utilizzabili per questo tipo di trasporti e alla relativa responsabilità vettoriale. Entrata in vigore il 2 luglio 1961 per gli Stati allora aderenti (Austria, Francia, Italia, Paesi Bassi, Jugoslavia), essa è stata ratificata dall'Italia con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, mentre è con legge 27 ottobre 1975, n. 692 (in *Gazz. Uff.*, n. 342 del 30 dicembre 1975) che si è provveduto ad ordinarne l'esecuzione all'interno del nostro ordinamento. Il suo testo può leggersi in *Gazz. Uff.*, n. 5 del 7 gennaio 1961, nonché in POCAR, TREVES, CLERICI, DE CESARI, TROMBETTA-PANIGADI, *Codice delle convenzioni di diritto internazionale privato e processuale*, 3ª ed., Milano, 1999, pag. 600 ss. Non sono mancate, tuttavia, come per ogni intervento di diritto uniforme, critiche in ordine a talune delle soluzioni adottate, ovvero auspici di integrazioni e revisioni. In senso modificativo, allora, è intervenuto nel 1978 il protocollo predisposto dalle Nazioni Unite e adottato a Ginevra il 5 luglio dello stesso anno, con cui i Diritti Speciali di Prelievo del Fondo Monetario Internazionale (DSP) sono stati sostituiti ai franchi-oro come unità di calcolo della somma dovuta dal vettore a titolo di indennità per la perdita della merce, dettando altresì specifiche prescrizioni per la conversione in moneta nazionale. In data 17 settembre 1982, l'Italia ha depositato presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite, in base ad autorizzazione disposta con legge 27 aprile 1982, n. 242 (in *Gazz. Uff.*, n. 130 del 13 maggio 1982), lo strumento di adesione al protocollo di modifica. In conformità all'art. 4, par. 2, il protocollo è entrato in vigore per l'Italia il 16 settembre 1982 (*Gazz. Uff.*, n. 296 del 27 ottobre 1982).

¹⁷ È quanto si ricava dai punti 49-56 della sentenza in esame.

¹⁸ In questo senso, del resto, si esprime il considerando venticinquesimo del regolamento, che di seguito si riporta: «[i]l rispetto degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri implica che il presente regolamento non incida sulle convenzioni alle quali gli Stati membri aderiscono e che riguardano materie speciali». E che in ciò consista la *ratio* della norma è, appunto, ribadito dalla Corte di Giustizia, cui si deve l'affermazione che «l'art. 57 introduce una deroga alla norma generale secondo cui la Convenzione di Bruxelles ha priorità sulle altre convenzioni firmate dagli Stati

Chiara Tuo

spondere ai quesiti pregiudiziali sollevati nei due casi sopra esposti la Corte si è, non di meno, da tale lettura evidentemente discostata.

E se una soluzione come quella raggiunta dalla Corte nel caso *Tatry* appariva già non agevolmente conciliabile con il tenore letterale dell'art. 57 della convenzione di Bruxelles, ancor più arduo si rivela lo sforzo di ricondurre all'alveo dell'art. 71 del regolamento le affermazioni compiute dai giudici del Lussemburgo nella sentenza *TNT*.

Nel primo caso, infatti, la convenzione sul sequestro di navi risultava, come detto, effettivamente *priva* di alcuna disposizione sulla cui scorta regolare l'ipotesi, concretizzatasi appunto in quell'occasione, della contemporanea pendenza in due diversi Paesi dell'UE di procedimenti vertenti sui medesimi fatti e tra le medesime parti, di tal ché poteva giudicarsi coerente con la logica di coordinamento che l'art. 57, (oggi 71) sottende, integrare e completare la disciplina convenzionale speciale con il regime della litispendenza di cui al sistema Bruxelles I. Nel caso *TNT*, invece, la convenzione internazionale venuta in rilievo era, di per sé, *dotata* di norme in materia sia di litispendenza sia di circolazione delle decisioni. Tale circostanza non ha, peraltro, impedito alla Corte di affermare che l'operatività delle suddette disposizioni speciali avrebbe potuto (*rectius*, dovuto) essere preclusa a favore di quelle, corrispondenti, contenute nel regolamento Bruxelles I ove si fosse accertato che la loro applicazione avrebbe determinato un'inammissibile lesione dei principi ispiratori del regolamento stesso e su cui si fonda, più in generale, lo spazio giudiziario europeo.

Con la recente pronuncia resa nel caso *TNT*, in altri termini, la Corte sembra avere spinto fino alle estreme conseguenze il ragionamento svolto nella sentenza *Tatry*. A prescindere dalla circostanza che la convenzione internazionale avente, volta a volta, vocazione ad applicarsi contenga, o non, una disciplina esaustiva di tutti i profili legati alla distribuzione della competenza giurisdizionale e/o alla circolazione delle sentenze, cioè, in tanto i giudici nazionali potranno legittimamente darvi applicazione in luogo del sistema Bruxelles I, in quanto le sue disposizioni al riguardo

contraenti in materia di competenza giurisdizionale, di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni. Scopo di tale deroga è il rispetto delle norme di competenza stabilite da convenzioni speciali, norme emanate tenendo conto delle peculiarità delle materie che esse disciplinano»: sent. 6 dicembre 1994, causa C-406/92, *Tatry*, cit., punto 24. Dello stesso tenore appaiono le statuizioni che si rintracciano nelle sentenze: 28 ottobre 2004, causa C-148/03, *Nürnberger Allgemeine Versicherung*, in *Raccolta*, 2004, I-10327, punto 14; 4 maggio 2010, causa C-533/08, *TNT Express Nederland*, cit., punto 48. In dottrina, sull'argomento, oltre a CARBONE, *Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, cit., pag. 10-14; GAJA, *Sui rapporti tra la Convenzione di Bruxelles e le altre norme concernenti la giurisdizione e il riconoscimento di sentenze straniere*, in questa *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1991, pag. 253 ss.; LAVIANI, *Coordinamento fra convenzioni internazionali: l'art. 57 della convenzione di Bruxelles del 1968 nelle ipotesi di litispendenza*, *ibid.*, 2004, pag. 157 ss.; MANKOWSKI, Arts. 61-76, in MAGNUS, MANKOWSKI (eds.), *Brussels I Regulation*, 2007, pag. 754-765; RINGBOM, *EU Regulation 44/2001 and its Implications for the International Maritime Liability Conventions*, cit.; ROSSOLILLO, *Convenzioni concluse dagli Stati membri e diritto processuale civile internazionale dell'Unione europea*, cit.; VASSALLI DI DACHENHAUSEN, *Il coordinamento tra convenzioni di diritto internazionale privato e processuale*, Napoli, 1993, sia consentito rinviare a TUO, *Alcune riflessioni sulla portata applicativa della CMR*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2004, pag. 193 ss., spec. pag. 208-211.

rilevanti non attenuino la piena effettività dei principi attorno ai quali ruota il processo di formazione dello spazio giudiziario europeo¹⁹.

Ciò che caratterizza la giurisprudenza della Corte di Giustizia è dunque l'*ottica unilaterale* in cui essa si pone nel risolvere i conflitti tra il sistema Bruxelles I e la disciplina convenzionale che, volta a volta, si trova a concorrere con esso nel caso concreto. A dispetto delle dichiarazioni di principio sulla portata dell'art. (prima 57, oggi) 71, secondo cui esso consentirebbe la prevalenza delle convenzioni speciali sul regolamento persino in presenza di rapporti privi di alcun collegamento con Stati terzi (e dunque tutti "interni" all'UE)²⁰, la Corte si astiene, in realtà, dall'operare un effettivo coordinamento tra tali fonti, limitandosi a prendere in considerazione le sole esigenze dell'ordinamento dell'UE e subordinando al loro soddisfacimento la soluzione da adottare²¹.

L'art. 71 del regolamento n. 44/2001 viene, quindi, letto come una disposizione volta alla tutela dei principi che regolano la cooperazione giudiziaria civile all'interno dell'UE, anziché come una norma intesa a salvaguardare gli impegni assunti dagli Stati membri nei confronti degli Stati terzi sul piano internazionale²². È, dunque, da condividersi la definizione che autorevole dottrina ha coniato a proposito dell'articolo in questione nei termini di "*integration clause*", preordinata ad incorporare entro il sistema Bruxelles I non già l'intero contenuto delle convenzioni internazionali di cui gli Stati membri siano parte insieme a Stati terzi, bensì loro singole disposizioni, a condizione che si prestino ad essere interpretate in coerenza ai principi sottesi a tale sistema divenendo, in tal modo, l'oggetto di una "*fictitious implantation*"²³. In quanto tali, deve ritenersi che – come la Corte di Giustizia, lo si è visto, ha chiaramente mostrato di ritenere – dette norme siano lasciate "impregiudicate", secondo quanto disposto dall'art. 71 del regolamento, soltanto se, e nella misura in cui, gli effetti da esse derivanti non si risolvano in un manifesto pregiudizio per l'*effetto utile* della disciplina Bruxelles I, a prescindere, oltretutto, dalla circostanza che il rapporto controverso coinvolga soltanto Stati membri o anche Stati terzi²⁴.

6. *I (principali) effetti della giurisprudenza della Corte di Giustizia e della proposta di revisione del regolamento Bruxelles I sull'ambito applicativo della convenzione sul sequestro del 1952 ...*

È difficile, pertanto, negare che, per effetto della giurisprudenza della Corte, la portata applicativa dell'art. 71 del regolamento abbia subito – quanto meno in pre-

¹⁹ Sulla portata del principio di effettività nel diritto dell'UE e sulla sua declinazione nello specifico ambito della cooperazione giudiziaria civile, cfr. CARBONE, *Principio di effettività e diritto comunitario*, Napoli, 2009, spec. pag. 79-83.

²⁰ Punto 47 della sentenza.

²¹ ROSSILLO, *Convenzioni concluse dagli Stati membri e diritto processuale civile internazionale dell'Unione europea*, cit., pag. 310.

²² ROSSILLO, *op. ult. cit.*, pag. 312.

²³ Cfr. MANKOWSKI, *Arts. 61-76*, cit., pag. 761.

²⁴ Compie tale ultima precisazione VETTOREL, *Una pronuncia della Corte di Giustizia sui rapporti fra il regolamento (CE) n. 44/2001 e le convenzioni in materia particolari*, cit., spec. pag. 827.

senza di controversie collegate esclusivamente con ordinamenti di Stati membri – una drastica compressione, se non, addirittura, un’implicita abrogazione. Non sfugge, infatti, che rispetto a situazioni così connotate il suo contenuto, riletto alla luce delle ultime statuizioni della Corte, appare svuotato di pressoché ogni significato.

Tanto che, essendo in corso di elaborazione il progetto di revisione del regolamento n. 44/2001, ci si sarebbe aspettati che la Commissione ne proponesse la definitiva espunzione.

Così, però, non è stato. Se, infatti, le modifiche al regolamento dovessero rimanere quelle di recente prospettate²⁵, l’art. 71 continuerebbe a farne parte, per di più senza alcuna integrazione volta a codificare la giurisprudenza che, fino ad oggi, si è al riguardo consolidata.

A prescindere, comunque, dai termini in cui la norma sarà definitivamente formulata e quindi anche se essa conserverà, come sembra, il suo attuale tenore, dovrà ovviamente favorirsene una lettura il più possibile conforme a tale giurisprudenza.

Quindi, perché una convenzione su una materia particolare possa spiegare l’efficacia che essa, autonomamente, si attribuisce e prevalere sul – o quanto meno coordinarsi con il – “nuovo” regolamento Bruxelles I, non sarà più sufficiente che la sua disciplina “copra” in termini esclusivi ed esaustivi le stesse questioni affrontate da quest’ultimo, ma occorrerà altresì – ed incomberà al giudice nazionale di verificarlo – che tale disciplina speciale non solo non contrasti, bensì addirittura asseconi e promuova, i medesimi principi-cardine della normativa dell’Unione.

Si tratta, chiaramente, di un’indagine che – per i termini estremamente ampi e generici in cui, come visto, la Corte la delinea – si prospetta non solo di esecuzione assai complessa, ma anche oltremodo incerta ed imprevedibile negli esiti.

Non ci si può, infatti, esimere dal rimarcare che la Corte, mossa proprio dall’intento di salvaguardare i valori fondamentali sui quali è imperniato il regolamento n. 44/2001, nel rimettere poi ai giudici nazionali il gravoso onere di accertare la compatibilità con esso delle convenzioni su “materie particolari” volta a volta rilevanti, non tiene in adeguata considerazione l’esigenza di garantire la certezza e la

²⁵ La Commissione europea ha fatto seguito al rapporto sull’applicazione del regolamento n. 44/2001 (COM(2009) 174 def.) e al libro verde sulla revisione del regolamento stesso (COM(2009) 175 def.) presentati nell’aprile 2009 (sui quali cfr. CARBONE, *Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, cit., *passim*) formulando una articolata proposta di revisione del regolamento, presentata nello scorso mese di dicembre (COM(2010) 748/3 del 14 dicembre 2010). Su tale proposta cfr. FRANZINA, *La garanzia dell’osservanza delle regole sulla competenza giurisdizionale nella proposta di revisione del regolamento “Bruxelles I”*, in *www.sidiisil.it, Forum*; ID., *The Proposed New Rule of Special Jurisdiction Regarding Rights in Rem in Moveable Property: A Good Option for a Reformed Brussels I Regulation?*, di prossima pubbl. in *Dir. comm. int.*, 2011 e reperibile all’indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1818922; LEANDRO, *La proposta per la riforma del regolamento «Bruxelles I» e l’arbitrato*, *ibid.*; MARONGIU BONAIUTI, *Litispendenza e connessione nella proposta di revisione del regolamento n. 44/2001*, *ibid.*; MIGLIORINI, *Sulle proposte di modifica del regolamento 44/2001 in tema di competenza relativa alle controversie individuali di lavoro*, in *Riv. dir. int.*, 2010, pag. 89 ss.

prevedibilità delle norme sulla competenza giurisdizionale che, per sua stessa affermazione, costituiscono un caposaldo del sistema Bruxelles I.

E ciò è tanto più vero se si considerano le conseguenze suscettibili di derivare, ad esempio, dal sopra menzionato caso *Tatry*. Si è detto (*supra*, par. 4) che la Corte, in quell'occasione, ha affermato l'applicabilità della disciplina sulla litispendenza di cui al sistema Bruxelles I dichiarando, pertanto, la prevalenza della giurisdizione del foro inglese – adito sulla base dello stesso sistema Bruxelles I – su quella del foro olandese – successivamente investito della medesima controversia tra le stesse parti ancorché sulla base della convenzione sul sequestro del 1952 – in ragione dell'assenza, in quest'ultimo strumento normativo, di alcuna disposizione in materia di procedimenti paralleli.

Ora, è evidente che una soluzione siffatta, per quanto coerente con la natura di “clausola di compatibilità” propria dell'art. 71 del regolamento, non sembra altrettanto in linea con gli obiettivi di prevedibilità e certezza della giurisdizione competente, nonché, quindi, di riduzione del cd. *forum shopping*, al cui raggiungimento è preordinato, come detto, il regolamento medesimo.

Avvalendosi della sentenza in questione, infatti, il debitore che intenda sfuggire alla giurisdizione competente in virtù della convenzione sul sequestro del 1952 può legittimamente (affrettarsi a) radicare un giudizio (di accertamento negativo della propria responsabilità) davanti al foro di un qualunque Stato membro (la cui legge egli giudichi a sé più favorevole) che, pur privo di competenza giurisdizionale ai sensi della convenzione medesima, sia non di meno munito del potere di pronunciarsi al riguardo sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento Bruxelles I. Per questa via, il debitore si porrà al riparo da ulteriori procedimenti instaurati nei suoi confronti con riferimento al medesimo debito e da parte dello stesso creditore, la cui azione – in quanto successiva e ancorché promossa secondo la convenzione speciale – dovrà giudicarsi, sempre stando alla giurisprudenza *Tatry*, preclusa dalle norme sulla litispendenza di cui al regime Bruxelles I. Un'ipotesi, quest'ultima, che seppur configurabile quale effetto della posizione assunta dalla Corte di Giustizia, indubbiamente pregiudica il conseguimento tanto dell'obiettivo di accordare prevalenza alle convenzioni speciali quanto di quello di assicurare un elevato grado di prevedibilità del foro dotato della competenza giurisdizionale a dirimere controversie siffatte.

7. ... e di quella del 1999.

Si prenda, poi, in considerazione la “nuova” convenzione sul sequestro conservativo del 1999²⁶.

²⁶ Adottata il 12 marzo 1999 a Ginevra, in occasione della Conferenza diplomatica sul sequestro di navi svoltasi in seno all'IMO dal 1° al 12 marzo 1999, essa è destinata a sostituire la convenzione del 1952 (v. *supra*, nota 10). Ai sensi dell'art. 12, par. 1 è rimasta aperta alla firma degli Stati dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2000; sono sei i Paesi che ne risultano firmatari: Bulgaria (27 luglio 2000), Danimarca (10 agosto 2000), Ecuador (13 luglio 2000), Finlandia (31 agosto 2000), Norvegia (25 agosto 2000) e Pakistan (11 luglio 2000). Su tale convenzione, per tutti, si veda BERLINGIERI, *Berlingieri on arrest of ships*, cit.

Chiara Tuo

Pur non essendo questa la sede per soffermarsi diffusamente, come in realtà il tema richiederebbe, sulle questioni correlate alla titolarità – statale ovvero concorrente ovvero ancora esclusiva dell'Unione europea – della competenza a ratificare tale convenzione²⁷, pare quanto meno opportuno evidenziare che si tratta di un accordo internazionale relativo ad una “materia particolare” (i) nel quale sono contenute anche disposizioni sulla giurisdizione e sulla circolazione delle decisioni (art. 7)²⁸ e (ii) che è, ovviamente, destinato ad entrare in vigore sul piano internazionale (e nei singoli Stati membri) *successivamente* al regolamento n. 44/2001²⁹.

In quanto tale, deve in linea di principio ritenersi che, per le ragioni sopra brevemente illustrate (par. 3), la convenzione in parola, (i) salvo il rilascio di una specifica autorizzazione a tal fine da parte dell'Unione, non possa essere autonomamente ratificata dai singoli Stati membri; (ii) esuli dall'ambito applicativo dell'art. 71, non beneficiando, quindi, del trattamento che la norma riserva, come visto, soltanto ad alcuni tipi di convenzioni internazionali.

Come verificatosi per le convenzioni *HNS* e *Bunker Oil*³⁰, rispetto alla cui ratifica erano state sollevate le medesime questioni appena esposte³¹, anche per l'accordo in esame l'Unione europea potrebbe optare per l'adozione di una decisione che autorizzi gli Stati membri a firmarlo, a ratificarlo o ad aderirvi nell'interesse dell'Unione stessa, con specifica riserva a riconoscere e/o a eseguire le decisioni sul sequestro rese nello spazio giudiziario europeo conformemente alla disciplina Bruxelles I³².

²⁷ In argomento si veda RINGBOM, *EU Regulation 44/2001 and its Implications for the International Maritime Liability Conventions*, cit., pag. 7.

²⁸ Sulle ragioni dell'inserimento, nelle convenzioni di diritto marittimo, di clausole sulla giurisdizione e sulla circolazione delle decisioni, nonché sui termini della loro formulazione, v. ancora RINGBOM, *op. cit.*, pag. 6.

²⁹ L'entrata in vigore della convenzione è, infatti, prevista per il 14 settembre 2011, quando, in conformità a quanto disposto dall'art. 14, par. 1, della stessa, saranno decorsi sei mesi dalla decima ratifica, depositata dall'Albania in data 14 marzo 2011. Hanno, altresì ratificato la convenzione i seguenti Paesi: Algeria (7 maggio 2004), Benin (3 marzo 2010), Bulgaria (21 febbraio 2001), Ecuador (15 ottobre 2010), Estonia (11 maggio 2001), Latvia (7 dicembre 2001), Liberia (16 settembre 2005), Spagna (7 giugno 2002), Siria (16 ottobre 2002).

³⁰ Il riferimento è, rispettivamente, alla convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 (detta, appunto, *HNS*), non in vigore per l'Italia, e alla convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi del 23 marzo 2001 (nota come *Bunker convention*), la ratifica della quale è stata autorizzata, in Italia, con legge del 1° febbraio 2010, n. 19 (in *Gazz. Uff.*, n. 43 del 22 febbraio 2010 n. 43).

³¹ Come si legge in RINGBOM, *op. cit.*

³² Si tratta delle decisioni del Consiglio, rispettivamente, 2002/76/CE del 19 settembre 2002, che autorizza gli Stati membri a firmare, a ratificare o a aderire, nell'interesse della Comunità, alla convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi del 2001 (in *GUCE*, L 256 del 25 settembre 2002, pag. 7) e 2002/971/CE del 18 novembre 2002, che autorizza gli Stati membri a ratificare o ad aderire, nell'interesse della Comunità, alla convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 (convenzione *HNS*) (in *GUCE*, L 337 del 13 dicembre 2002, pag. 55). Su tali decisioni e sulle questioni che esse hanno lasciato aperte oltre che sull'ammissibilità di accordi “misti”, ossia congiuntamente stipulati dagli Stati membri e dell'Unione europea, nel settore marittimo, v. ancora RINGBOM, *op. cit.*

In tal caso, una volta che tutti gli Stati membri dell'UE avranno firmato, ratificato, o aderito a, la convenzione, potrebbe ritenersi che la relativa disciplina – integrata dalle rilevanti disposizioni sulla circolazione delle sentenze del regolamento n. 44/2001 – assurga a fonte del diritto dell'Unione, con tutte le conseguenze che da ciò discendono³³. Fintantoché, però, a tale firma, ratifica o adesione non abbia provveduto anche uno solo tra tutti gli Stati membri, dovrebbe ritenersi che tale effetto non si produrrebbe e che la convenzione potrebbe spiegare i propri effetti esclusivamente all'interno dei Paesi europei che ne siano divenuti parte. Così, se alle istanze di *exequatur* relative a sentenze rese nell'UE sulla base della convenzione i giudici di tali Paesi dovrebbero applicare il regime Bruxelles I (conformemente ai termini dell'autorizzazione rilasciata dall'Unione), eventuali diverse questioni attinenti, ad esempio, la pendenza di procedimenti paralleli solleverebbero le medesime incertezze cui si è dianzi fatto cenno a proposito del coordinamento tra tale regime e la convenzione sul sequestro attualmente in vigore. Posto infatti che neanche la “nuova” convenzione contiene alcuna disposizione in materia di litispendenza, dovrebbe, a rigore, continuare a farsi riferimento alla giurisprudenza *Tatry*, con le controindicazioni che, come visto (par. 6), sono ad essa correlate.

Si supponga, poi, che la decisione dell'UE di autorizzazione alla firma, ratifica o adesione non sia adottata, e che, non di meno, uno o più Stati membri singolarmente si risolvano a ratificare, o ad aderire, alla convenzione in esame nella sua integrità.

Si è detto che, all'art. 7, tale normativa regola anche (e diversamente da quella del 1952) la circolazione delle decisioni rese sul merito della controversia in relazione alla quale sia stato disposto il sequestro (nel par. 5). Il principio sotteso a detta disciplina è quello del mutuo riconoscimento, la cui operatività è però subordinata alla duplice condizione che (i) il convenuto abbia ricevuto notifica dell'atto introduttivo del procedimento in tempo utile e in modo tale da predisporre le proprie difese e (ii) tale riconoscimento non sia contrario all'ordine pubblico (dello Stato richiesto).

Considerato che, ove approvata, la proposta di modifica del regolamento Bruxelles I attualmente al vaglio del Parlamento europeo comporterebbe l'abolizione dell'*exequatur* – e dunque l'affermazione del principio della mutua esecutività delle sentenze in materia civile e commerciale provenienti da qualsiasi Stato membro – vi è da domandarsi quali sarebbero gli effetti dell'art. 71 del regolamento nel caso in cui una sentenza resa dal giudice di uno Stato – membro dell'UE e contraente della nuova convenzione sul sequestro – fosse oggetto di un'istanza di riconoscimento/esecutività all'interno di un Paese UE ugualmente partecipe della stessa convenzione.

Vero è che – sulla base della sopra richiamata giurisprudenza della Corte di Giustizia – il conflitto (*rectius*, concorso) tra le due discipline dovrebbe, a rigore, ri-

³³ In punto, si veda ancora RINGBOM, *op. cit.*, pag. 12.

solversi nel senso della prevalenza del regolamento Bruxelles I. E ciò è tanto più vero in relazione ad una convenzione, quale quella in discorso, entrata in vigore *in seguito* all'adozione del regolamento n. 44/2001. La soluzione opposta, infatti, comporterebbe un irrimediabile pregiudizio all'effetto utile del principio del *favor executionis* che, con l'abolizione dell'*exequatur*, raggiungerebbe nell'ambito del nuovo regolamento la sua massima e più completa espressione.

Del resto, come già indicato da autorevole dottrina³⁴, la locuzione impiegata dall'art. 71 del regolamento secondo cui le convenzioni internazionali in materie particolari sono "lasciate impregiudicate" dal regolamento medesimo non significa necessariamente che le prime debbano vedersi accordare una prevalenza assoluta ed incondizionata sul secondo. Piuttosto, sulla scorta di un raffronto dei rispettivi *ratio* e principi ispiratori, tale clausola impone di dare applicazione alla normativa che, tra le due in concorso, non solo non pregiudichi gli obiettivi dell'altra ma, anzi, ne consenta la più intensa realizzazione. Nel caso portato ad esempio, ciò si verificherebbe, appunto, interpretando l'art. 71 e la clausola di compatibilità ivi contenuta nel senso che la decisione resa sulla base della "nuova" convenzione sul sequestro debba ricevere automatica esecuzione nello Stato richiesto in virtù della disciplina Bruxelles I, la quale condivide, realizzandolo appieno, il medesimo principio della libera circolazione delle decisioni sotteso alla convenzione speciale.

È altrettanto vero, però, che ad una soluzione siffatta non potrà che giungersi ad esito di un'adeguata ponderazione degli interessi rappresentati dalle parti coinvolte nella controversia. Accordare immediata esecutività a sentenze pronunciate sulla base della convenzione sul sequestro significa, infatti, privare il debitore contro cui si procede nello Stato membro richiesto di alcuno strumento di opposizione. La prevalenza del regolamento n. 44/2001 sulla convenzione speciale del 1999, cioè, sarà suscettibile di esporre il debitore a procedimenti di esecuzione forzata che, ove gli fosse consentito di invocare le norme pattizie, potrebbe invece, in alcuni casi, bloccare.

Sembra, allora, che per un'equa e corretta applicazione dell'art. 71 del regolamento – non solo in presenza di un concorso del regolamento stesso con la "nuova" convenzione sul sequestro ma, in generale, ogniqualevolta sorga la necessità di scegliere la disciplina che, tra Bruxelles I e la convenzione speciale volta a volta applicabile, garantisca il miglior temperamento degli interessi in gioco – il giudice chiamato a farne applicazione dovrà, come puntualmente indicato in dottrina, operare un "coordinamento" tra le norme aventi vocazione ad applicarsi "in funzione dei caratteri sostanziali e della funzione delle norme volta a volta rilevanti al riguardo con il solo limite di non 'pregiudicare' il rispetto dell'osservanza delle norme di origine internazionale"³⁵.

³⁴ CARBONE, *Art. 2*, in POCAR, TREVES, CARBONE, GIARDINA, LUZZATTO, MOSCONI, CLERICI, *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, Padova, 1996, pag. 8 ss., spec. pag. 12-14.

³⁵ CARBONE, *Art. 2*, cit., pag. 14.